

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/1504

del 11/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1386

del 11/09/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
F.LLI ROSSELLI N. 20, 2° P., INT. 3 - REQUISITO
REDDITUALE/PATRIMONIALE PER LA PERMANENZA -
SUPERAMENTO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via F.lli Rosselli n. 20, 2° p., int. 3;
- la stessa presentava, il 21/3 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2016, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la conseguente attestazione rilasciata dall'INPS evidenziava valori dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e del patrimonio mobiliare superiori a quelli massimi ammessi dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che sono, rispettivamente, di € 24.016,00 ed € 49.000,00; nel caso specifico, invece, il valore dell'**ISEE** indicato è di **€ 29.721,73**; quanto al **patrimonio mobiliare** del caso specifico, esso, ricalcolato mediante applicazione della "scala di equivalenza" di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 (che per il nucleo in questione è di 2,07), risulta di **€ 108.692,75**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota del 6/8 u.s. – ricevuta il giorno 11 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina interloquiva telefonicamente più volte con l'Uff. Casa, senza confutare le circostanze contestate, cosicché l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via F.lli Rosselli n. 20, 2° p., int. 3;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata e limitatamente al rilascio* dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o ultra75enni ;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessata, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento; non è considerato *fattore straordinario* la fuoruscita di un componente del nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.